

# Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica del Sudan del Sud

del 12 agosto 2015

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 2 della legge del 22 marzo 2002<sup>1</sup> sugli embarghi (LEmb),  
*ordina:*

## Sezione 1: Misure coercitive

**Art. 1** Divieto di fornire materiale d'armamento e materiale affine

<sup>1</sup> Sono vietati la vendita, la fornitura, l'esportazione e il transito, a destinazione della Repubblica del Sudan del Sud o per un uso nella Repubblica del Sudan del Sud, di materiale d'armamento d'ogni genere, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari, nonché i relativi accessori e pezzi di ricambio.

<sup>2</sup> Sono vietati la fornitura diretta o indiretta di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione e la consulenza tecnica, nonché la concessione diretta o indiretta di mezzi finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito, la fabbricazione o l'impiego di materiale di cui al capoverso 1 oppure in relazione ad attività militari nella Repubblica del Sudan del Sud.

<sup>3</sup> L'esportazione temporanea di indumenti di protezione, inclusi i giubbotti e i caschi antiproiettile, destinati all'uso individuale da parte del personale delle Nazioni Unite, dell'Unione europea (UE), dell'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (IGAD) e della Confederazione, così come dei rappresentanti dei media e del personale umanitario è esclusa dai divieti elencati nei capoversi 1 e 2.

<sup>4</sup> La Segreteria di stato dell'economia (SECO) può, d'intesa con i servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), accordare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 per:

- a. la vendita, la fornitura, l'esportazione e il transito di:
  1. materiale d'armamento non letale destinato esclusivamente a scopi umanitari o di protezione o a programmi delle Nazioni Unite, dell'UE, dell'Unione africana (UA), dell'IGAD e della Confederazione per la creazione di istituzioni,
  2. materiale d'armamento non letale destinato unicamente a sostenere il processo di riforma del settore della sicurezza nella Repubblica del Sudan del Sud,

RS 946.231.169.9

<sup>1</sup> RS 946.231

3. materiale destinato ad operazioni di gestione delle crisi delle Nazioni Unite, dell'UE, dell'UA o della Confederazione,
  4. attrezzature per lo sminamento e materiale destinato a essere utilizzato in operazioni di sminamento,
  5. veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difesa balistica, destinati esclusivamente alla protezione, nella Repubblica del Sudan del Sud, del personale delle Nazioni Unite, dell'UE, dell'UA, dell'IGAD o della Confederazione;
- b. la fornitura di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e altri servizi, così come la fornitura di mezzi finanziari connessi al materiale d'armamento di cui alla lettera a numero 1 o al materiale di cui alla lettera a numero 3;
  - c. la fornitura di assistenza tecnica o di mezzi finanziari connessi al materiale d'armamento di cui alla lettera a numero 2.

<sup>5</sup> Sono fatte salve le disposizioni della legge del 13 dicembre 1996<sup>2</sup> sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge del 13 dicembre 1996<sup>3</sup> sul materiale bellico.

## **Art. 2** Blocco degli averi e delle risorse economiche

<sup>1</sup> Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo diretto o indiretto:

- a. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni menzionate nell'allegato;
- b. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a;
- c. delle imprese e organizzazioni di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alle lettere a o b.

<sup>2</sup> È vietato trasferire averi alle persone fisiche, imprese o organizzazioni che sottostanno al blocco degli averi, oppure mettere a loro disposizione, direttamente o indirettamente, averi o risorse economiche.

<sup>3</sup> La SECO può, in via eccezionale, autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati, nonché la liberazione delle risorse economiche bloccate per:

- a. prevenire casi di rigore;
- b. rispettare contratti esistenti;
- c. rispettare crediti oggetto di una misura o di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale esistente;
- d. tutelare interessi svizzeri.

<sup>2</sup> RS 946.202

<sup>3</sup> RS 514.51

<sup>4</sup> La SECO rilascia le autorizzazioni di cui al capoverso 3 d'intesa con i servizi competenti del DFAE e del Dipartimento federale delle finanze nonché, se del caso, previa notificazione al competente Comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e in conformità delle decisioni di tale Comitato.

### **Art. 3** Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

- a. *averi*: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiari, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, contratti di assicurazione, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;
- b. *blocco degli averi*: l'impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l'utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari;
- c. *risorse economiche*: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a;
- d. *blocco delle risorse economiche*: l'impedimento dell'impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, compresa la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.

### **Art. 4** Divieto di entrata e di transito

<sup>1</sup> L'entrata o il transito in Svizzera sono vietati alle persone fisiche elencate nell'allegato.

<sup>2</sup> La Segreteria di Stato della migrazione migrazione (SEM) può concedere deroghe:

- a. se l'entrata o il transito sono necessari ai fini di una procedura giudiziaria;
- b. in conformità con il paragrafo 11 della risoluzione 2206 (2015)<sup>4</sup> e le decisioni del comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

<sup>4</sup> I testi delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sono disponibili all'indirizzo: [www.un.org/fr](http://www.un.org/fr) > Etat de droit > Paix et sécurité > Conseil de sécurité > Documents > Résolutions.

## **Sezione 2: Esecuzione e disposizioni penali**

### **Art. 5** Controllo ed esecuzione

- <sup>1</sup> La SECO sorveglia l'esecuzione delle misure coercitive di cui agli articoli 1 e 2.
- <sup>2</sup> La SEM sorveglia l'esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all'articolo 4.
- <sup>3</sup> Il controllo al confine è di competenza dell'Amministrazione federale delle dogane.
- <sup>4</sup> Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.

### **Art. 6** Dichiarazioni obbligatorie

- <sup>1</sup> Le persone fisiche e le istituzioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d'applicazione del blocco di cui all'articolo 2 capoverso 1, sono tenute a dichiararli senza indugio alla SECO.
- <sup>2</sup> Le dichiarazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, l'oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.

### **Art. 7** Disposizioni penali

- <sup>1</sup> Chiunque viola gli articoli 1, 2 o 4 è punito conformemente all'articolo 9 LEmb.
- <sup>2</sup> Chiunque viola l'articolo 6 è punito conformemente all'articolo 10 LEmb.
- <sup>3</sup> Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; essa può ordinare sequestri e confische.

## **Sezione 3: Pubblicazione ed entrata in vigore**

### **Art. 8** Pubblicazione

Il contenuto dell'allegato non è pubblicato né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).

**Art. 9**           Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 12 agosto 2015 alle ore 18.00<sup>5</sup>.

12 agosto 2015

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>5</sup> La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 12 agosto 2015 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS **170.512**).

*Allegato*<sup>6</sup>  
(art. 2 cpv. 1 e 4 cpv. 1)

**Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di entrata e di transito, nonché imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie**

<sup>6</sup> Non pubblicato nella RU. È possibile ordinare il contenuto dell'all. presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: [www.seco.admin.ch](http://www.seco.admin.ch) > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi.